



Seduta del

17 aprile 2023

Comunicato il

19 aprile 2023

Protocollo n.

323/2023

Incarico Rageth

concernente il diritto di voto e di elezione per stranieri a livello cantonale

Risposta del Governo

Con l'art. 9 cpv. 1, la Costituzione del Cantone dei Grigioni (Cost. cant.; CSC 110.100) concede il diritto di voto e di elezione a tutte le persone di cittadinanza svizzera che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e che abitano nel Cantone. Questa regolamentazione si trova in sintonia con l'art. 136 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.; RS 101). Unicamente i Cantoni di Neuchâtel e del Giura prevedono il diritto di voto e di elezione attivo a livello cantonale per gli stranieri, a determinate condizioni (durata minima di domicilio) e con determinate restrizioni (nel Cantone del Giura gli stranieri aventi diritto di voto sono esclusi da votazioni concernenti temi costituzionali). Il diritto di farsi eleggere a una carica politica cantonale non è tuttavia concesso loro nemmeno in questi due Cantoni. Oltre a ciò, in singoli Cantoni gli stranieri hanno diritto di voto in generale a livello comunale (ad esempio nei Cantoni di Vaud, Friburgo e Ginevra).

Con l'art. 9 cpv. 4 Cost. cant. il Cantone dei Grigioni lascia ai comuni la possibilità di concedere agli stranieri il diritto di voto e di elezione in questioni comunali (come avviene anche nel Cantone di Basilea Città e in forma analoga nel Cantone di Appenzello Esterno). Nei Grigioni 32 comuni su 101 hanno fatto uso in forme differenti di tale competenza normativa, prescrivendo ad esempio differenti durate minime di domicilio.

Dal punto di vista giuridico è incontestato che la nazionalità rappresenti un criterio ammissibile per la configurazione del diritto di voto e di elezione. Né presso la Confederazione né presso altri Cantoni si individuano tendenze secondo le quali a questi due livelli statali si intenda separare l'esercizio dei diritti politici dalla cittadinanza.

Questo è stato in fin dei conti anche il risultato delle più recenti iniziative parlamentari a livello federale (21.405 Osare maggiore democrazia. Diritto di voto e di eleggibilità per gli stranieri, 21.414 Diritto di voto per tutti in materia comunale dopo cinque anni di domicilio in Svizzera). Anche le aspirazioni volte a lasciare ai comuni la competenza normativa in relazione a questioni comunali, come nei Grigioni, faticano ad affermarsi (ad esempio nei Cantoni di San Gallo e di Zurigo).

Indipendentemente dal diritto di voto e di elezione, gli stranieri possono partecipare alla vita politica tramite il diritto di petizione (art. 33 Cost.), che spetta anche alle persone senza diritto di voto. Coloro che hanno inoltrato una petizione devono essere informati in modo adeguato sulla trattazione dell'istanza (art. 94 della legge sui diritti politici, LDPC; CSC 150.100). Inoltre anche gli stranieri sono liberi di esprimersi nel quadro di procedure di consultazione (cfr. al riguardo CORSIN BISAZ, Begrenzte Möglichkeiten politischer Mitsprache: Politische Rechte von Personen ohne Schweizer Pass, 2018, pubblicato in terra cognita, 33/2018, p. 62 segg.).

Il Governo condivide l'opinione secondo la quale gli stranieri che vivono in Svizzera da un determinato periodo debbano poter partecipare alla vita politica a livello cantonale soltanto a seguito di naturalizzazione. Esso è convinto che con la soluzione attuale secondo la quale i comuni possono concedere agli stranieri il diritto di voto e di elezione in questioni comunali venga perseguita una via di mezzo politicamente sostenibile e dimostratasi valida. Esso respinge una più ampia concessione del diritto di voto e di elezione attivo agli stranieri a livello cantonale. Il Governo ritiene che dalle persone che vogliono partecipare al processo decisionale politico si possa pretendere che seguano la via della naturalizzazione.

A seguito di quanto esposto, il Governo chiede al Gran Consiglio di respingere l'incarico in oggetto.



In nome del Governo

Il Presidente:

Peter Peyer

Il Cancelliere:

Daniel Spadin